

AGEVOLAZIONI

Obbligo tassativo di iscrizione INPS per fruire della PPC

di Luigi Scappini

La Corte di Cassazione, con la [sentenza n. 10542 del 28 aprile 2017](#) ricorda come, per evidenti motivi di equità, ai fini della fruizione dell'agevolazione cd. **piccola proprietà contadina (PPC)** da parte di una **società** (nel caso di specie una Sas), il **socio** o **amministratore** IAP, a mezzo del quale la società riveste la qualifica di società IAP, deve **obbligatoriamente** essere iscritto alla **previdenza agricola**.

I Supremi giudici evidenziano come, se così non fosse, si verrebbe a determinare un **differente trattamento** tra la **fattispecie individuale**, ove tale requisito viene espressamente previsto dall'[articolo 1, comma 4, D.Lgs. 99/2004](#), ai sensi del quale *"All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto"* e **quella societaria** a cui, parimenti, viene concesso l'accesso all'agevolazione in oggetto.

In particolare, tale agevolazione compete per effetto della **sostanziale equiparazione** delle società agricole al singolo imprenditore agricolo professionale.

Si ricorda come **società agricola** è quella, sia essa di persone, di capitali o cooperativa, che risponda ai requisiti richiesti dall'[articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#) e che quindi abbia l'indicazione di **società agricola**, alternativamente nella **ragione sociale** o nella **denominazione sociale** e che, inoltre, abbia quale **oggetto** sociale l'esercizio **esclusivo** delle attività di cui all'[articolo 2135, cod. civ.](#).

Ebbene, tali forme societarie, nel momento in cui abbiano, nella loro compagine societaria rispettivamente:

- nel caso di **società di persone** almeno un **socio IAP** (per le Sas deve essere obbligatoriamente un accomandatario),
- nel caso di **società di capitali** e **cooperative** almeno un **amministratore IAP** (il quale sia anche socio per le società cooperative),

sono **equiparate** allo IAP singolo e, per effetto dell'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 99/2004](#) si vedono *"riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto"*.

In ragione del quadro normativo così ricostruito, è di tutta evidenza, come sottolineato dalla stessa Suprema Corte, che **l'iscrizione previdenziale è richiesta** anche al **socio o amministratore** a mezzo del quale **la società ottiene la qualifica IAP**, infatti, *“Argomentando a contrario, si verrebbe anzi a determinare una differenziazione di trattamento illogica e contrastante con la ratio legis; nel senso che le (normalmente consistenti) realtà imprenditoriali agricole costituite dalle società IAP, sarebbero ammesse alle agevolazioni diversamente dalla persona fisica IAP, quand'anche il socio che ne qualifica il connotato non sia iscritto alla gestione previdenziale separata per l'agricoltura”*.

Preso atto dell'obbligo di iscrizione previdenziale alla gestione agricola per poter fruire delle agevolazioni in materia di imposizione indiretta e creditizie, la **domanda** che bisogna porsi è, se, ai fini del **riconoscimento** della **qualifica** di IAP, tale **iscrizione** alla gestione agricola sia **obbligatoria o meno**.

Il tenore letterale dell'[articolo 1, comma 5-bis, D.Lgs. 99/2004](#) **deporrebbe** per una risposta **affermativa, tuttavia**, non si può non prendere in considerazione l'intercalare del precedente **comma 4**, ai sensi del quale è previsto che le **agevolazioni** sono **riconosciute** allo IAP **se iscritto** nella gestione previdenziale ed assistenziale.

Una possibile **chiave di lettura** potrebbe essere quella per cui, fermo restando l'**obbligo** di **iscrizione** previdenziale per l'imprenditore, **nel momento** in cui essa avvenga alla gestione **agricola**, vengono **riconosciute** le **agevolazioni** tipiche di quel settore.

L'ipotesi di un **imprenditore** non iscritto alla previdenza agricola, seppur limitata, ben può manifestarsi, soprattutto nei caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga in quei terreni ricadenti nelle **zone svantaggiate** di cui all'[articolo 17 del Regolamento 1257/1999/CE](#), per le quali è previsto l'abbattimento dei requisiti temporali e reddituali.

Ecco che allora, ben potrebbe verificarsi l'ipotesi di un soggetto che, ritraendo solamente il 25% del proprio reddito complessivo dall'attività agricola, opti per **l'iscrizione ad altra gestione previdenziale**.

Del resto, lo stesso [articolo 1, D.Lgs. 99/2004](#), al comma 2 prevede che *“Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le **verifiche** ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.”*.

In tal senso **depongono** anche i ripetuti rimandi all'iscrizione alla **gestione previdenziale** agricola dello IAP per poter accedere alle agevolazioni riconosciute al mondo dell'agricoltura, quali ad esempio l'esenzione **Imu** e, da ultimo, quella **Irpef** per il **triennio 2017-2019**.

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'AZIENDA VITIVINICOLA E LE FORME DI SVILUPPO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)